

## INTERROGAZIONE in Commissione XII

### *Al Ministro della Salute*

Premesso che:

il talidomide è un farmaco ipnotico-sedativo che, negli anni '60, veniva somministrato alle donne come anti-nausea. In seguito alla comparsa di malformazioni, generalmente focomeliche, in bambini nati da madri che lo avevano assunto nel periodo di gravidanza, ne è stato dimostrato l'elevato effetto teratogeno ed il suo impiego è stato vietato;

la 24 Dicembre 2007, n.244, (Legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 363, ha previsto un indennizzo a favore dei soggetti affetti da sindrome derivante dal suddetto farmaco;

l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto, inoltre che il predetto indennizzo sia riconosciuto ai soli soggetti affetti dalle patologie sopra indicate "*nati negli anni dal 1959 al 1965*";

inoltre, l'articolo 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n.163, ha disposto che per ottenere il citato beneficio è necessario presentare la domanda "*entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n.244*";

rilevato che:

il Tribunale ordinario di Livorno ha sollevato, con ordinanza del 28 giugno 2016, n.221, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto legge 30 Dicembre 2008, n.207, nella parte in cui limita il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363 della legge n. 244 del 2007, spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomide ai nati negli anni dal 1959 al 1965;

la legge del 7 agosto 2016, n.160, ha pertanto introdotto nuove disposizioni in materia prevedendo, in particolare, all'articolo 21-ter l'estensione anche per i nati nel 1958 e nel 1966, nonché ai soggetti che, in presenza di nesso causale tra l'assunzione del farmaco e le suddette malformazioni, presentino malformazioni compatibili con la sindrome citata;

il predetto articolo specifica che la predetta tutela decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n.113 del 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016;

per poter accedere all'indennizzo tali ultimi soggetti dovranno attendere l'emanazione del regolamento attuativo da parte del Ministero della salute con cui verranno definiti i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo.

considerato che:

il Consiglio Superiore di Sanità ha reso in data 17 gennaio 2017 apposito parere sulle modifiche regolamentari da apportare ed è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto con il Ministero della Difesa per definire la redazione del nuovo regolamento;

il regolamento sarebbe dovuto essere approvato entro il 21 febbraio 2017;

a tutt'oggi detto regolamento non risulta ancora approvato con grave pregiudizio per i soggetti beneficiari dell'indennizzo;

il prossimo 28 dicembre scadranno i termini utili per la presentazione della domanda di indennizzo da parte dei soggetti di cui l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 richiamato in premessa;

si chiede di sapere dal Ministro interrogato:

quali siano i motivi che hanno impedito a tutt'oggi la presentazione del nuovo regolamento e se non ritenga di dover provvedere con la massima urgenza alla sua approvazione per consentire a tutti i soggetti affetti da sindrome da talidomide di poter beneficiare dell'indennizzo che la legge loro riconosce.

D'Adda